

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ARTICOLO D.LGS. 33/2013 CONTENENTE
PRECISAZIONE DELL'INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE SOTTESO
ALL'ACCESSO RICHIESTO – INDIVIDUAZIONE DI POSIZIONE DIFFERENZIATA E
LEGITTIMANTE AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – APPLICABILITÀ
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO V DELLA LEGGE 241/90 - IRRILEVANZA DELLA
QUALIFICAZIONE FORMALE FORNITA DALL'ACCEDENTE**

Ricorrente: – Segretario Generale CGIL Funzione Pubblica di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

FATTO

Il sig., in qualità di Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di, ha presentato formale istanza di accesso ai sensi del D.lgs. 33/2013 rivolta all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della chiedendo l'ostensione della nota prot. n./2017 del 2 febbraio 2017 del Direttore dell'Area

Tale nota era espressamente richiamata, a base motivazionale della delibera n. del 22 giugno 2017 con cui veniva indetta una procedura per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa.

Tale nota era ulteriormente richiamata nella nota prot./2017 relativa alla medesima procedura.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 24 Agosto 2017 evidenziava che, poiché analoga istanza d'accesso era già stata presentata da un dipendente e che allo stesso era stata fornita una copia della nota richiesta in forma coperta da omissis, al Sindacato sarebbe stata consegnata – in modo analogo - una copia oscurata del documento stesso.

L'amministrazione specificava, altresì, che poiché era pendente presso la scrivente Commissione un ricorso presentato dal dipendente sopra menzionato, ed avente ad oggetto il documento richiesto, si attendeva la decisione della Commissione per valutare l'ostensibilità dello stesso.

Avverso tale provvedimento il sig. n.q. ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. la Commissione osserva preliminarmente quanto segue. L'istanza d'accesso è stata presentata ai sensi del Dlgs 33/2013 e pertanto si configura formalmente quale richiesta di accesso civico, in ordine alla quale la Commissione non è competente a pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Pur tuttavia, come già in altre analoghe ipotesi è stato deliberato, qualora nell'istanza sia stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e si individui, pertanto, una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta, la Commissione a dispetto della qualificazione formale fornita dall'accedente, ritiene che tale istanza possa essere attratta all'alveo delle disposizioni di cui al titolo V della legge 241/90 e trattata quale istanza d'accesso ex art. 22 della predetta legge.

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie il documento richiesto inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

La Commissione osserva inoltre che la nota alla quale l'istante chiede di accedere è richiamata in un precedente provvedimento dell'amministrazione adita, al quale l'istante ha già avuto accesso, contenente l'indicazione della procedura di conferimento: tale nota, al pari del provvedimento che la richiama, deve pertanto essere resa accessibile quale "documento amministrativo", non sottratto alla disciplina della legge 241/90.

Questa inoltre, non solo si configura quale documento della procedura per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa in oggetto, ma conterrebbe proprio la base motivazionale del provvedimento adottato dall'amministrazione.

L'accesso parziale consentito deve pertanto considerarsi illegittimo e ciò anche sotto altro profilo.

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione adita ha demandato la decisione sull'accessibilità integrale del documento alla decisione della scrivente Commissione su un ricorso avente sì il medesimo oggetto ma riferentesi ad un caso completamente diverso. Nel ricorso cui l'amministrazione fa riferimento, trattato nel precedente plenum del 7 settembre 2017, l'accedente era un soggetto che aveva partecipato alla selezione de qua ed aveva, altresì, instaurato un giudizio contro l'amministrazione resistente relativo alla procedura in oggetto.

Proprio la pendenza di tale ricorso giurisdizionale da parte dell'istante aveva motivato l'amministrazione a limitare l'accesso richiesto (come dedotto dall'amministrazione stessa nella propria memoria difensiva) consegnando allo stesso un documento oscurato nel contenuto.

Tale analogo oscuramento, ritenuto illegittimo già nella decisione del 7 settembre u.s. con la quale la Commissione ha accolto il ricorso del dipendente, appare nel caso di specie totalmente privo di qualsivoglia giustificazione logica prima che giuridica.

Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)